



Spett.li Clienti e loro Dipendenti

OGGETTO: Indennità una tantum 150,00 € per i lavoratori dipendenti con la busta paga di Novembre 2022.

Tramite il Decreto Legge 144 / 2022 denominato "Decreto Aiuti-ter" è stata prevista l'erogazione, con la busta paga del mese di novembre 2022, di un'ulteriore e nuova indennità una tantum di **150,00 €**.

L'indennità sarà erogata da parte dei Datori di lavoro ai lavoratori dipendenti che non siano titolari di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e che abbiano avuto, nel mese di novembre 2022, un imponibile previdenziale non eccedente l'importo di 1.538,00€.

Rispetto a quanto previsto dalla Legge lo Studio, al fine di evitare complicazioni, provvederà ad erogare a tutti i Lavoratori, ove spettante, l'indennità una tantum di € 150,00 indipendentemente dalla riconsegna del modello allegato, seppur tale riconsegna sia prevista dalla Legge. LADDOVE IL DIPENDENTE VOLESSE RINUNCIARVI poiché appartenente a determinate categorie è pregato di riconsegnare l'autodichiarazione allegata alla presente circolare entro l'elaborazione delle paghe di novembre 2022.

L'indennità viene riconosciuta anche laddove nel mese di novembre 2022 il Lavoratore sia interessato da eventi assoggettati da contribuzione figurativa integrale da parte dell'INPS (e dunque con imponibile previdenziale azzerato ad esempio nel caso di CIGO/CIGS, FIS o congedi parentali). Occorrerà fare riferimento alla "cd. Retribuzione teorica". Diversamente la predetta indennità non potrà essere riconosciuta nell'ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa INPS (per esempio aspettativa non retribuita).

Per i lavoratori in forza l'indennità 150,00 euro è riconosciuta da parte del datore di lavoro, in misura fissa, **una sola volta e previa acquisizione** – da parte di quest'ultimo – di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze:

- Di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- Che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.

Condizioni queste per le quali è previsto che sia l'INPS ad erogare direttamente l'indennità.

Laddove il dipendente sia titolare di più rapporti di lavoro, la predetta indennità spetterà soltanto una sola volta. Il lavoratore potrà chiedere quindi il pagamento dell'indennità una tantum ad un solo datore di lavoro, dichiarando a quest'ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. Per i part time l'indennità è la medesima, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa.

L'indennità non è cedibile né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Aumenta direttamente il netto in busta.

L'erogazione dell'indennità genererà un credito che il datore di lavoro andrà a compensare in sede di denuncia contributiva mensile INPS.

L'INPS provvederà ad erogare **direttamente e in automatico** la suddetta indennità alle seguenti categorie di soggetti:

- nel mese di novembre 2022, ai soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, commi da 1 a 7);
Ai predetti fini, i soggetti in questione devono possedere un reddito non superiore, per l'anno 2021, a 20.000 euro. L'indennità una tantum è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui lo stesso svolga attività lavorativa.
- nel mese di novembre 2022, **ai lavoratori domestici**, già beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022, data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (art. 19, comma 8);
- a coloro che hanno percepito **per il mese di novembre 2022** l'indennità NASpl e DIS-COLL (art. 19, comma 9);

- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16). L'indennità non è erogata laddove vi sia già un beneficiario della stessa all'interno della famiglia.

L'INPS provvederà ad erogare **a domanda** la suddetta indennità alle seguenti categorie di soggetti:

- titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022) e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 19, comma 11); I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici. Inoltre, il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall'art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo - art. 19, comma 12);
- lavoratori **stagionali, a tempo determinato e intermittenti** che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro (art. 19, comma 13); laddove in forza nel mese di novembre 2022, si dovrà invece fare riferimento al limite dei 1.538,00 €.
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del codice civile (art. 19, comma 15); Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti e l'essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n.50/2022, alla Gestione Separata INPS.
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS (art. 19, comma 15).
- L'indennità di 150 euro sarà, infine, erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi (art. 19, comma 12).

Distinti saluti

Studio Dott. Carelli Giampietro

La medesima circolare potrà essere consultata sul nostro sito all'indirizzo www.giampietrocarelli.it nella sezione Strumenti – Circolari dello Studio.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Io sottoscritto/a

Cognome Nome

Nato/a il..... a prov..... CF

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022,
presso _____, codice fiscale (p.IVA)

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del D.L. n. 144/2022

DICHIARO

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data

Firma.....